

N. 1/2020 R.G.
SOVRINDEBITAMENTO L.3/12



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da Carlo Miroglio
vista la documentazione depositata;
rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;
visto l'art. 12 BIS l. n. 3/2012
considerata la sospensione feriale applicabile al procedimento in esame

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del

1.10.2020 h 12.00

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima
del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 1 bis, l. 3/2012, a cura del
O.C.C

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo

dispone

ai sensi dell'art 12 bis comma 2 l.3712 che sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti
di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di
crediti impignorabili.

Si comunichi.

Cuneo 14/07/2020

Il Giudice
dr. N.Fiorello

